



**Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa**
*Associazione Provinciale di
Treviso*

31/5/2011

Alla c.a. Titolare / Direttore generale

Oggetto

Sistri - emanata la proroga con scadenze progressive

Cna Provinciale Treviso

Viale della Repubblica 154
31100 Treviso

Tel. 0422/3155 - Fax
0422/315666

<http://www.cnatreviso.it/>

Il provvedimento (DM 26 maggio 2011), in vigore dal 30 di maggio, fa slittare il noto termine dell'articolo 12 comma 2 del DM 17 dicembre 2009 in cui è previsto che, fino alla piena funzionalità del Sistri, i soggetti rimangano tenuti all'obbligo del registro di carico e scarico e del formulario (articoli 190 e 193 del D.Lgs 152/2006).

Vediamo le scadenze progressive per l'iscrizione delle diverse categorie.

1° settembre 2011

- le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali pericolosi, compresi quelli che trasportano i propri rifiuti (ai sensi dell'art. 212, comma 8 del D.Lgs. 152/2006), che hanno più di 500 dipendenti;
- le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da attività industriali, artigianali e da recupero e smaltimento dei rifiuti che hanno più di 500 dipendenti (art. 184, comma 3, lettere c, d, g);
- le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale autorizzati per una quantità annua complessivamente trattata (leggasi trasportata) superiore a 3.000 tonnellate;
- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti (art. 3, comma 1, lettera c, del DM 52/2011);
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti (art. 3, comma 1, lettera d, del DM 52/2011);
- i consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
- nel caso di trasporto navale, l'armatore o il noleggiatore o il raccomandatario marittimo;
- nel caso di trasporto intermodale marittimo, il terminalista concessionario dell'area portuale e l'impresa portuale;
- nel caso di trasporto intermodale ferroviario, i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici;
- tutti i soggetti con iscrizione facoltativa dell'articolo 4 del DM 52/2011:
 - * le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da attività industriali, artigianali che non hanno più di 10 dipendenti (art. 184, comma 3, lettere c, d,);
 - * le imprese e gli enti produttori di fanghi non pericolosi che derivano dal trattamento di acque e dall'abbattimento di fumi, che non hanno più di 10 dipendenti (articolo 184, comma 3, lettera g, diversi dai soggetti già tenuti ad aderire in base all'articolo 3, comma 1, lettera b, del DM 52/2011);
 - * le imprese e gli enti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non

pericolosi (ai sensi dell'articolo 212, comma 8);

* gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti speciali non pericolosi;

* le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle industriali, artigianali e da recupero e smaltimento dei rifiuti.

1° ottobre 2011

- le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali pericolosi, compresi quelli che trasportano i propri rifiuti (ai sensi dell'art. 212, comma 8 del D.Lgs. 152/2006), che hanno da 251 a 500 dipendenti;

- le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da attività industriali, artigianali e da recupero e smaltimento dei rifiuti, che hanno da 251 a 500 dipendenti (art. 184, comma 3, lettere c, d, g);

- i comuni, gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani della regione Campania;

2° novembre 2011

- le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali pericolosi, compresi quelli che trasportano i propri rifiuti (ai sensi dell'art. 212, comma 8 del D.Lgs. 152/2006), che hanno da 51 a 250 dipendenti;

- le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da attività industriali, artigianali e da recupero e smaltimento dei rifiuti, che hanno da 51 a 250 dipendenti (art. 184, comma 3, lettere c, d, g);

1° dicembre 2011

- le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali pericolosi, compresi quelli che trasportano i propri rifiuti (ai sensi dell'art. 212, comma 8 del D.Lgs. 152/2006), che hanno da 11 a 50 dipendenti;

- le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da attività industriali, artigianali e da recupero e smaltimento dei rifiuti, che hanno da 11 a 50 dipendenti (art. 184, comma 3, lettere c, d, g);

- le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale autorizzati per una quantità annua complessivamente trattata (leggasi trasportata) fino a 3.000 tonnellate;

2° gennaio 2012

- le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali pericolosi, compresi quelli che trasportano i propri rifiuti (ai sensi dell'art. 212, comma 8 del D.Lgs. 152/2006), che hanno fino a 10 dipendenti;

Seguiranno approfondimenti.